NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 68

Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa

Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da societa' od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia. Qualora tra gli amministratori della societa' di revisione che abbia effettuato la certificazione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa societa' deve essere corredata dalla relazione di un attuario regolarmente abilitato ai sensi della legge succitata. Nel caso di societa' non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle societa' e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della societa' di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' indicate nel primo comma dell'articolo 3 del, citato decreto. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le societa' non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso. Nel caso di societa' non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico. Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fermo restando per le societa' ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche

alle societa' con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 6 febbraio 1991 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	V — Esercizio della vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-68-certificazione-del-bilancio-delle-societa-autorizzate-all-esercizio/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it